

**Ordinanza dell'UFT
relativa all'ordinanza concernente l'accesso
alla rete ferroviaria
(OARF-UFT)**

Modifica del 25 gennaio 2013

*L'Ufficio federale dei trasporti (UFT)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFT del 14 maggio 2012¹ relativa all'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 5

⁵ Sulle tratte alimentate con energia elettrica fornita dalle Ferrovie federali svizzere (FFS), fino al 31 dicembre 2015 è concessa alle imprese di trasporto una riduzione del 10 per cento sul prezzo dell'energia elettrica per i treni che danno diritto a indennità, i treni navetta per autoveicoli e i treni merci.

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2013.

25 gennaio 2013

Ufficio federale dei trasporti
Il direttore: Peter Füglistaler

¹ RS 742.122.4

